Bonus facciate

Gentile Cliente,

con la presente intendiamo informarLa circa la nuova agevolazione fiscale, il c.d. Bonus Facciate, prevista dalla Legge di Bilancio 2020, n.160/2019.

Ai gentili Clienti Loro sedi

Il bonus facciate

La detrazione spettante

L'articolo1, commi da 219 a 224 della Legge di Bilancio 2020, ha introdotto un nuovo bonus che prevede la detraibilità dall'imposta lorda del 90 per cento delle spese documentate, sostenute nell'anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti ubicati in zona A o B, ai sensi del DM n.1444/1968.

La detrazione spettante deve essere **ripartita in 10 quote annuali** di pari importo, da far valere nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e nei periodi d'imposta successivi e spetta fino a concorrenza dell'imposta lorda.

Non è stabilito un limite massimo di spesa.

Ambito applicativo

La detrazione riguarda tutti i contribuenti **residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi agevolati**, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari.

Pag. 1

di Parise Onorina Avvocato e Suadoni Damiano Commercialista

Soggetti ammessi al beneficio

- → le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni,
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale,
- le società semplici,
- le associazioni tra professionisti,
- → i soggetti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali).

Sono esclusi dalla possibilità di fruire del bonus facciate

→ i soggetti titolari esclusivamente di redditi derivanti dall'esercizio di attività d'impresa o di arti o professioni che aderiscono al regime forfettario, poiché il loro reddito (determinato forfetariamente) è assoggettato ad imposta sostitutiva.



NOTA BENE - Tuttavia, qualora i soggetti titolari di redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva possiedano anche redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo, potranno utilizzare il "bonus facciate" in diminuzione dalla corrispondente imposta lorda.

I soggetti beneficiari devono: possedere l'immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);

detenere l'immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

La data di inizio dei lavori deve risultare dai titoli abilitativi, se previsti, ovvero da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Ulteriori soggetti ammessi alla fruizione del beneficio

- → i familiari del possessore o del detentore dell'immobile,
- i conviventi di fatto,


_

di Parise Onorina Avvocato e Suadoni Damiano Commercialista

sempreché sostengano le spese per la realizzazione dei lavori, a condizione che:

- → siano conviventi con il possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento alla data di inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione se antecedente all'avvio dei lavori;
- → le spese sostenute riguardino interventi eseguiti su un immobile, anche diverso da quello destinato ad abitazione principale, nel quale può esplicarsi la convivenza.

Interventi ammessi



L'agevolazione riguarda gli interventi effettuati sull'involucro esterno visibile dell'edificio, ovvero sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell'edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno). La detrazione non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell'edificio, ad eccezione di quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

Interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio

Gli interventi che non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, ma siano anche influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, devono soddisfare:

⇒ i requisiti indicati nel decreto del MISE del 26 giugno 2015, che definisce le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, le

3

di Parise Onorina Avvocato e Suadoni Damiano Commercialista

prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici e delle unità immobiliari;

⇒ i valori limite della trasmittanza termica delle strutture componenti l'involucro edilizio.

Altri interventi per il decoro urbano	Solo se visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico, superfici confinanti con
⇒ pluviali	⇒ chiostrine
⇒ parapetti	⇒ cavedi
⇒ cornicioni	⇒ cortili
⇒ grondaie	⇒ spazi interni
	⇒ smaltimento materiale

ADEMPIMENTI		
Pagamento	bonifico bancario o postale [soggetto a ritenuta dell'8%] da cui risulti: ✓ la causale del versamento, ✓ il codice fiscale del beneficiario della detrazione, ✓ il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.	
Spese detraibili correlate agli interventi agevolabili	 ✓ acquisto materiali ✓ progettazione e altre prestazioni professionali connesse (per esempio, perizie e sopralluoghi e rilascio dell'attestazione di prestazione energetica) ✓ installazione ponteggi ✓ smaltimento materiale ✓ Iva ✓ imposta di bollo ✓ diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi ✓ tassa per l'occupazione del suolo pubblico 	
	 ✓ fatture ✓ ricevuta del bonifico ✓ abilitazioni amministrative richieste o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con indicazione della data di inizio lavori ✓ domanda di accatastamento, per immobili non censiti 	

4

di Parise Onorina Avvocato e Suadoni Damiano Commercialista

Documentazione da conservare

- ✓ ricevute di pagamento dei tributi locali sugli immobili, se dovuti
- ✓ delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori e tabella millesimale, per gli interventi condominiali
- ✓ consenso ai lavori, per gli interventi fatti da chi detiene l'immobile Per interventi di efficienza energetica, anche:
 - ✓ asseverazione di un tecnico abilitato
 - ✓ attestato di prestazione energetica (APE)

Invio documentazione all'ENEA

Entro **90 giorni dalla fine dei lavori** deve essere inviata, **esclusivamente in via telematica,** all'ENEA tramite il sito https://detrazionifiscali.enea.it/ la scheda descrittiva relativa agli interventi realizzati in cui vanno riportati:

- ✓ dati di chi sostiene le spese
- ✓ tipo di intervento
- ✓ dati dell'edificio
- ✓ risparmio annuo di energia conseguito
- ✓ costo dell'intervento
- ✓ importo utilizzato per il calcolo della detrazione